

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 880.11/2024 MF/ac

Roma, 7 marzo 2024

*Numero 18/2024*

**Sommario**

**PREVIDENZA**

**A** – ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI. RIVALUTAZIONE, PER L'ANNO 2024, DELLA MISURA DELL'ASSEGNO E DEL REQUISITO ECONOMICO - ([CIRCOLARE INPS N° 40/2024](#))

**B** – PNRR. PROGETTO “OMNIA IS”. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO) ESCLUSIVAMENTE SULLA NUOVA PIATTAFORMA “OMNIA IS” - ([MESSAGGIO INPS N° 892/2024](#))

**C** – SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI. RIPRESA DEI VERSAMENTI. PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI MEDIANTE RATEIZZAZIONE - ([CIRCOLARE INPS N° 43/2024](#))

**D** - GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI CONTENENTI CREDITI ERARIALI O DI ALTRI ENTI. MODIFICHE ALLA SEZIONE “FROZEN F24” NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA FROZEN. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ESSERE - ([MESSAGGIO HERMES N° 947/2024](#))

\*\*\*\*\*

### **A – ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI. RIVALUTAZIONE, PER L'ANNO 2024, DELLA MISURA DELL'ASSEGNO E DEL REQUISITO ECONOMICO - (CIRCOLARE INPS N° 40/2024)**

L'INPS con la circolare n. 40 del 29/02/2024 comunica l'importo e il limite di reddito per l'anno 2024 relativi all'assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla L. 81/1992 da applicarsi per l'anno 2024, alla prestazione in oggetto è del 5,4%.

Pertanto, l'importo dell'assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono aggiornati.

#### **→ Assegno di maternità**

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1/01/2024 al 31/12/2024, è pari a €. 404,17 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi €. 2.020,85.

Il valore dell'ISEE da tenere presente è pari a €. 20.221,13.

### **B – PNRR. PROGETTO “OMNIA IS”. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO) ESCLUSIVAMENTE SULLA NUOVA PIATTAFORMA “OMNIA IS” - (MESSAGGIO INPS N° 892/2024)**

Con la pubblicazione del Messaggio n. 892 del 01/03/2024, la Direzione centrale dell'INPS informa che nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del PNRR affidati all'Istituto, è stata realizzata una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, denominata “OMNIA IS”, quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell'Istituto.

Attraverso la piattaforma “OMNIA IS” i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all'interno di un unico ambiente, di numerose nuove funzionalità.

Tra queste, è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), improntato alla semplificazione delle modalità di compilazione e alla proattività, grazie all'introduzione di controlli e

alert che restituiscono una serie di informazioni che guidano l'utente alla corretta redazione dell'istanza.

Il rilascio del servizio è stato comunicato con il messaggio n. 2372/2023 al fine di consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo modello di presentazione della domanda di CIGO avvalendosi del nuovo servizio utilizzando gli attuali applicativi.

Il messaggio n. 892/2024 comunica che, dal 2/05/2024, gli attuali applicativi verranno dismessi e la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS".

Alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria sulla piattaforma "OMNIA IS" si accede dal sito istituzionale INPS, inserendo nella home page, alla funzione di ricerca testuale "Servizi per le aziende ed i consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Dal sottomenu occorre scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali". Il manuale utente può essere consultato in formato pdf nella home page della procedura, alla voce "Documenti".

**C – SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI. RIPRESA DEI VERSAMENTI. PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI MEDIANTE RATEIZZAZIONE - (CIRCOLARE INPS N° 43/2024)**

L'INPS, con la circolare n. 43 del 06/03/2024, fornisce indicazioni amministrative relative agli effetti del mancato o parziale pagamento dell'importo delle singole rate alle rispettive scadenze, aventi a oggetto i contributi per i quali siano stati sospesi i termini di versamento a seguito di calamità naturali.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi per effetto di specifiche previsioni normative devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge (con l'indicazione di un numero massimo di rate mensili), si rammenta che, per le singole gestioni previdenziali, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a €. 50,00.

Considerato che le previsioni normative non sempre dettano una specifica disciplina in materia, la circolare INPS n. 43/2024 fornisce indicazioni amministrative in ordine agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento

dell'importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma.

In particolare, si definisce una modalità univoca che consente la gestione del credito in funzione del recupero del medesimo nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.

### **→ Rateizzazione dei contributi sospesi e decadenza dal beneficio della rateizzazione**

Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all'Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, si evidenzia che l'obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero.

Quindi le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.

Per tale motivo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; i crediti residui verranno affidati all'Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi della Legge n. 388/2000, art. 116 comma 8 lett. a), a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

Nel caso di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi della Legge n. 388/2000, art. 116 comma 8 lett. a), a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

Quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della presente circolare.

Pertanto, devono intendersi superate le precedenti istruzioni amministrative fornite dalla circolare INPS n. 106/2008, paragrafo 5 "Recupero dei contributi sospesi". Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

### **D - GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI CONTENENTI CREDITI ERARIALI O DI ALTRI ENTI. MODIFICHE ALLA SEZIONE "FROZEN F24" NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA FROZEN. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ESSERE - (MESSAGGIO HERMES N° 947/2024)**

Con il Messaggio Hermes n. 947 del 05/03/2024, l'INPS ha fornito istruzioni (alle proprie sedi) in merito alle modifiche apportate nella piattaforma e relativa

sezione di riferimento (Frozen F24), riguardante la gestione delle compensazioni contenenti i crediti erariali o di altri enti.

Di seguito, vengono riportate le indicazioni contenute Messaggio Hermes in esame n. 947/2024

## **1 - Premessa normativa. La prassi operativa seguita dall'Istituto**

A partire dalla fine del 2014 l'INPS, nell'ambito delle attività di accertamento volte a individuare, anche con riguardo ai fenomeni di lavoro fittizio, categorie di soggetti contribuenti a rischio, ha iniziato a sviluppare un sistema di analisi dei modelli F24 che, nella relativa sezione INPS, riportano compensazioni di crediti fiscali, o di altri Enti, utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.

Conseguentemente, l'Istituto ha stipulato, in data 26 maggio 2015, un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per la collaborazione tra i due Enti, volto allo scambio di informazioni e all'individuazione di processi operativi condivisi tra i funzionari degli stessi Enti.

Sulla base di tale intesa, sono stati stipulati successivamente numerosi protocolli tra le rispettive Strutture territoriali.

Con il messaggio n. 853 del 23 febbraio 2016, l'Istituto ha comunicato che i pagamenti effettuati in conto della contribuzione denunciata all'INPS dai datori di lavoro utilizzando in compensazione crediti fiscali, considerati a rischio e valutati come indebiti, sono inefficaci; pertanto, l'importo della contribuzione, pur definita per effetto delle regole di ripartizione e di funzionamento della Struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere recuperata nei confronti del contribuente.

Con il messaggio n. 853/2016, e con i successivi messaggi n. 2764 del 18 luglio 2019, n. 4316 del 21 novembre 2019 e n. 4691 del 14 dicembre 2019, l'Istituto ha affermato il principio che il pagamento effettuato compensando crediti inesistenti o inutilizzabili determina una irregolarità contributiva che il contribuente è tenuto a regolarizzare, fornendo le relative istruzioni operative per la gestione dei casi di irregolarità e disponendo l'immediato accertamento dell'esposizione debitoria.

Successivamente, con il messaggio n. 4660 del 29 dicembre 2022, è stata rilasciata, nell'ambito della Piattaforma Frozen, la sezione "Frozen F24", con l'obiettivo di analizzare complessivamente le deleghe di pagamento contenenti crediti fiscali considerati a rischio e bloccarne l'abbinamento nella procedura Gestione contributiva, con le medesime finalità già richiamate.

Tale indirizzo ha comportato per l'Istituto, chiamato a effettuare la valutazione della natura indebita delle compensazioni di crediti erariali attraverso l'analisi di documentazione fiscale afferente ai medesimi crediti, una serie di criticità:

- la definizione della natura indebita delle compensazioni di crediti erariali operate attraverso il modello F24 ha costituito il presupposto per

considerare inadempito l'obbligo contributivo e per procedere al recupero della relativa contribuzione;

- l'assenza di versamento della contribuzione addebitata ha determinato, conseguentemente, l'attestazione di irregolarità contributiva;
- i recuperi effettuati dall'Istituto, in presenza di atti di accertamento già emessi o in fase di emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente al medesimo credito fiscale posto in compensazione, ha determinato una duplicazione delle relative attività che, ove contestata dagli interessati nell'ambito di procedure concorsuali, ha imposto all'Istituto, su richiesta degli organi della procedura e d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, la rettifica in diminuzione della propria insinuazione per la parte corrispondente alle compensazioni indebite.

## **2 - I mutamenti di contesto degli ultimi anni: il quadro normativo e giurisprudenziale**

L'obiettivo di contrastare, anche in una logica di prevenzione, il fenomeno delle compensazioni indebite tramite modello F24 ha indotto il legislatore a strutturare un apposito meccanismo di controllo attraverso la previsione di cui all'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205[1], che consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17[2] e seguenti del decreto legislativo n. 241/1997 (modelli F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

In tale modo, il legislatore, attraverso il meccanismo della sospensione preventiva, ha inteso superare la modalità di recupero *ex post* da parte di Agenzia delle Entrate, stante il meccanismo stabilito per la ripartizione delle somme compensate tra gli Enti destinatari del pagamento.

Il provvedimento prot. n. 195385/2018 del 28 agosto 2018, adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'attuazione del suddetto dettato normativo in una logica di azioni sistemiche indirizzate a reprimere il fenomeno, ha previsto, tra i criteri da utilizzare per l'individuazione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio, anche l'acquisizione di dati resi disponibili da altri Enti pubblici.

Il quadro normativo è stato successivamente integrato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, da una parte, con l'articolo 1, ha introdotto la disciplina relativa all'“Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione” normativizzando quanto già regolamentato con la Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate e, dall'altra, con l'articolo 3, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni”, ha introdotto forme di cooperazione rafforzata tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 3 prevede che “*i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a*

*compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato”.*

Inoltre, con l'intento di definire l'ambito applicativo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997, l'articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto una norma di interpretazione autentica, che ha chiarito l'ammissibilità delle compensazioni di tipo “orizzontale” nell'ambito del modello F24, avuto riguardo alle modalità di attribuzione automatica da parte della Struttura di gestione all'ente creditore delle somme utilizzate in compensazione.

Il completamento degli interventi legislativi in materia di contrasto alle compensazioni indebite è avvenuto con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 97 e 98[3], della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), che, in attuazione del principio della cooperazione rafforzata, hanno disciplinato i termini di utilizzo in compensazione dei crediti contributivi esposti nei modelli F24 di pertinenza degli Enti previdenziali (INPS e INAIL) per consentire un controllo *ex ante* di tipo formale.

Avuto riguardo alle modalità di ripartizione dei pagamenti effettuati tramite modello F24 dalla Struttura di gestione, anche il quadro giurisprudenziale appare univoco nel definire la competenza dell'Ente il cui credito è stato indebitamente utilizzato in compensazione ad attivare il relativo recupero.

In tale senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 4154, ha esaminato una controversia in cui la società ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi di ricorso, l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate a emettere una cartella esattoriale, a seguito del disconoscimento di un credito erariale posto in compensazione, dal momento che il modello F24 era destinato al pagamento di contributi previdenziali.

Tale motivo di ricorso ha fornito alla Suprema Corte l'opportunità di chiarire pienamente il significato e la portata degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241/1997, che hanno introdotto il sistema di riscossione unificato con il modello F24.

Nella sentenza si legge che: *“il recupero delle somme indebitamente compensate e non versate non compete ai creditori finali, ma al soggetto che è incaricato di controllare i pagamenti effettuati, suddividendoli secondo la loro destinazione, e di verificare le operazioni di compensazione effettuate. In presenza di tale sistema il contribuente può eseguire cumulativamente versamenti diretti, concernenti imposte dirette, altre imposte, contributi previdenziali e locali, su una contabilità unica intestata al Ministero delle Finanze, utilizzando il modello F24, e può operare eventuali compensazioni tra poste attive e poste passive, che comprendono non solo imposte diverse, ma anche i rapporti con enti previdenziali, altri enti o enti locali. Ciò comporta che il mancato versamento di un contributo previdenziale, di una addizionale regionale o anche di un tributo gestito dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato, proprio per effetto della sua compensazione con un credito di imposta di altra natura da parte del contribuente, non impone all'Ente creditore di*



*procedere al recupero qualora la compensazione sia stata operata in assenza dei presupposti, atteso che a ciò provvede l'ente incaricato della riscossione unitaria (Agenzia delle Entrate) e della ripartizione tra i soggetti beneficiari delle somme confluente sulla contabilità unificata del Ministero delle Finanze”.*

Di recente, anche la sentenza della Corte di Appello di Genova del 20 ottobre 2023 ha ribadito tale impostazione, chiarendo il funzionamento della Struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 241/1997: *“il sistema informatico procede automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps) contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario) [...]. Ne consegue che in caso di pagamento tramite compensazione l'INPS viene soddisfatto attraverso l'attribuzione automatica operata dalla Struttura di Gestione, senza che rilevi l'eventuale disconoscimento del credito fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che deve pertanto ritenersi l'unico soggetto legittimato ad agire per il recupero del medesimo credito fiscale”.*

Anche la Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 14 settembre 2023, ha stabilito che: *“il problema evidenziato dall'INPS - e cioè la possibilità che un'operazione di compensazione fittizia possa estinguere un credito previdenziale senza che vi sia un effettivo versamento da parte del debitore - non attiene quindi alla specifica posizione dell'Istituto, ma alla efficacia dell'attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate (cui evidentemente l'INPS è estraneo per effetto del sistema introdotto dalle norme sopra citate, a partire dal d.lgs.241/97) e, più in generale, all'equilibrio economico della finanza pubblica, la cui tutela rientra nei compiti e poteri dello Stato”*<sup>[4]</sup>.

### **3 - Modifiche alla sezione Frozen F24 nell'ambito della Piattaforma Frozen**

Il quadro normativo venutosi a consolidare ha richiesto nuovi e specifici accordi con l'Agenzia delle Entrate che hanno consentito di fissare in via definitiva la competenza di ciascun Ente a operare il recupero dei crediti utilizzati in compensazioni che risultino indebite.

Pertanto, tenuto conto di quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate in merito alla propria esclusiva competenza a effettuare il recupero dei crediti fiscali inesistenti utilizzati in compensazione, l'Istituto è tenuto a procedere alla cessazione delle attività di recupero in corso per evitare interferenze con quelle poste in essere dall'Agenzia stessa.

Inoltre, in attuazione della normativa in materia di cooperazione rafforzata, l'Istituto ha già comunicato all'Agenzia delle Entrate gli indici di rischio finora utilizzati all'interno della procedura “Frozen F24” per l'individuazione delle compensazioni potenzialmente indebite; al tempo stesso, ha definito l'invio di un primo set di dati che costituiscono un campione rappresentativo di informazioni da utilizzare, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la sospensione di deleghe che presentino dati anagrafici incoerenti.

Pertanto, a seguito delle intese intervenute e delle attività già poste in essere, **a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio non sarà più**



**operativo il meccanismo di intercettazione delle deleghe di pagamento e di blocco**, ai fini della fase di abbinamento e di registrazione nella procedura Gestione contributiva, **da parte dell'applicativo “Frozen F24”**. Conseguentemente, devono intendersi superate le disposizioni di cui al richiamato messaggio n. 4660/2022[5].

Le deleghe di pagamento che alla medesima data risulteranno in stato “bloccato Frozen” saranno oggetto di sblocco centralizzato per consentire le successive fasi gestionali nell’ambito della procedura Gestione contributiva: le medesime, comunque, continueranno a essere visualizzabili in “Frozen F24” in stato “già bloccate da operatore”, al fine di monitorarne la gestione da parte di ciascuna Struttura territoriale.

Al fine di dare piena attuazione al principio di cooperazione rafforzata, infine, sono in corso di valutazione gli opportuni adattamenti al Piano operativo Frozen, da parte delle Strutture centrali deputate alla valutazione del rischio, al fine di individuare ulteriori fattispecie da segnalare all’Agenzia delle Entrate e agli altri Enti coinvolti.

Resta fermo che le segnalazioni qualificate devono continuare a essere effettuate a livello di Struttura territoriale degli Enti coinvolti.

A tale fine, in particolare, è in corso di consolidamento la modalità standard da utilizzare per le fattispecie da segnalare, rilevate dalle Strutture territoriali in occasione dello svolgimento delle attività di propria competenza afferenti alle materie istituzionali.

Una volta definito con l’Agenzia delle Entrate il procedimento di segnalazione, se ne darà comunicazione con apposito messaggio.

In attesa della definizione di tale procedimento, le Strutture territoriali, laddove riscontrino situazioni meritevoli di essere attenzionate, devono provvedere a trasmettere la segnalazione al corrispondente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, comunicando che le conseguenti attività di recupero fanno capo alla medesima.

#### **4 - Indicazioni per la definizione delle attività di recupero già attivate a cura delle Strutture territoriali**

A integrazione delle attività indicate al precedente paragrafo, le nuove modalità di gestione delle compensazioni indebite richiedono l’intervento diretto degli operatori di Sede per consentire una **definizione delle attività di recupero già attivate** allineata con le indicazioni di cui al presente messaggio.

In presenza di rateazioni che comprendano anche partite di credito derivanti da inadempienze “TS 51” o “TS 27”, aperte per effetto di deleghe di pagamento in stato “bloccato Frozen”, il piano di ammortamento deve essere riemesso al netto dei suddetti crediti e gli importi riscossi devono essere imputati in conto del

residuo debito riferito a partite di credito dell'Istituto comprese nella medesima rateazione.

Le stesse operazioni di imputazione devono essere operate in caso di revoca della rateazione al fine della corretta determinazione del debito residuo, al netto degli importi richiesti a titolo di compensazione indebita, da trasferire all'Agente della riscossione.

Ove per i crediti derivanti da inadempienze "TS 27", aperte per effetto di deleghe di pagamento in stato "bloccato Frozen", siano stati formati avvisi di addebito, ne deve essere disposto l'annullamento, totale o parziale, secondo le indicazioni sopra riportate.

Ove per i crediti derivanti da inadempienze "TS 51" siano stati richiesti o ottenuti decreti ingiuntivi, deve essere comunicata al competente Ufficio legale la cessazione delle attività di recupero motivandola sulla base di quanto fin qui illustrato.

In tutte le fattispecie sopra delineate (riemissione del piano di ammortamento, revoca della rateazione, annullamento, totale o parziale, dell'avviso di addebito o del recupero coattivo tramite procedimento monitorio) dovrà essere inviata al contribuente una comunicazione con invito a regolarizzare direttamente presso l'Agenzia delle Entrate i crediti utilizzati in compensazione.

Nel caso di procedure concorsuali/d'insolvenza, le domande di insinuazione al passivo devono avvenire al netto degli importi riferiti ai crediti riconducibili a fattispecie di compensazione di crediti fiscali riconosciute come indebite.

Ove l'insinuazione sia stata già effettuata ricomprendendo anche tali crediti, si deve procedere alla rettifica in diminuzione per la parte di crediti corrispondente. Di tali circostanze dovrà essere data comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Infine, le esposizioni debitorie riferite ai crediti in trattazione, in attesa del completamento delle attività centralizzate e di quelle di normalizzazione delle evidenze gestionali, non rilevano ai fini della valutazione della regolarità contributiva.

Pertanto, qualora alla data di pubblicazione del presente messaggio siano stati notificati inviti a regolarizzare che comprendono esclusivamente esposizioni debitorie al predetto titolo, la verifica deve essere definita con l'attestazione di regolarità.

Invece, in presenza di verifiche per le quali l'invito a regolarizzare comprenda anche ulteriori esposizioni debitorie e la chiusura dell'istruttoria non sia ancora intervenuta alla data di pubblicazione del presente messaggio, l'attestazione di irregolarità, in assenza di regolarizzazione nel termine assegnato con l'invito (almeno 15 giorni), deve essere riferita esclusivamente ai crediti contributivi non derivanti da operazioni di compensazione con crediti di natura indebita.

[1] L'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto il comma 49-ter all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[2] Articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997: "1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".

[3] Articolo 1, commi 97 e 98, della legge n. 213/2023:

"97. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS. 1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto»; b) al comma 2-quater, le parole: «comma 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-bis e 15-bis.1».

98. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione".

[4] In proposito, si richiama il recente "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026" del Ministero dell'Economia e delle finanze, che ribadisce chiaramente che l'obiettivo è quello di valorizzare costantemente "un sistema di sospensione immediata, ed eventuale scarto, dell'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti l'esposizione di crediti tributari contrassegnati da specifici profili di rischio", in continuità con l'azione già in corso di svolgimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha portato all'accertamento di grandi volumi di compensazioni indebite, come risulta dalla "Relazione sulla gestione" del bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

[5] Devono intendersi superate anche tutte le disposizioni interne relative all'apertura di inadempienze con "TS 51" a seguito della rilevazione di compensazioni potenzialmente indebite, a partire dal paragrafo 5 del citato messaggio n. 853/2016. Analogamente, devono ritenersi altresì superate le disposizioni relative all'utilizzo della funzionalità di blocco delle deleghe di pagamento di cui al messaggio n. 2835 del 16 luglio 2020.